

**STATUTO  
DELLA  
FONDAZIONE 1563 PER L'ARTE E LA CULTURA  
DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO**

**Articolo 1 - Sede**

La Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo (di seguito "la Fondazione") – già avente la denominazione di Fondazione dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino per la Cultura, la Scienza e l'Arte e successivamente di Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo – è un ente di diritto privato, costituito con atto pubblico in data 6/5/1985, con sede legale in Torino.

**Articolo 2 - Durata**

La Fondazione non ha limiti di durata.

**Articolo 3 - Scopo**

La Fondazione, che non ha fini di lucro e può operare in Italia e all'estero, ha lo scopo di promuovere la salvaguardia, l'arricchimento e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, archivistico e bibliotecario e la realizzazione di attività di ricerca e di alta formazione nel campo delle discipline umanistiche.

A tal fine la Fondazione potrà intraprendere tutte le attività strumentali ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e così a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà partecipare o costituire enti e società, anche in partenariato con imprese, le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione, nel rispetto della legge e delle norme dettate dal presente Statuto.

**Articolo 4 - Patrimonio**

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo ovvero successivamente dal Fondatore;
- b) dalle risorse economiche e dai conferimenti in natura che pervengano alla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio, da parte di membri o sostenitori della Fondazione ovvero da altri soggetti quali persone fisiche, enti, istituzioni e persone giuridiche pubbliche o private.

Ad eccezione dei beni facenti parte del fondo conferito in sede di atto costitutivo, il Patrimonio e le rendite che ne derivino, vincolati al perseguimento delle finalità statutarie, sono utilizzabili per il ripiano dei disavanzi di gestione.

### **Articolo 5 - Proventi**

La Fondazione persegue le proprie finalità mediante:

- a) i frutti del patrimonio e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) i contributi della Compagnia di San Paolo;
- c) ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, da persone giuridiche e da privati;
- d) donazioni e disposizioni testamentarie, non espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- e) proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

### **Articolo 6 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico, se nominato;
- d) l'Organo di Revisione dei Conti.

### **Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque, incluso il Presidente, nominati dalla Compagnia di San Paolo.

Un Consigliere può essere nominato su designazione di Enti che sostengano la Fondazione.

Gli Enti di cui al comma precedente sono segnalati alla Compagnia di San Paolo dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione di due terzi dei membri, sulla base delle contribuzioni di detti Enti all'attività della Fondazione.

I Consiglieri durano in carica per tre anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato, e non possono essere

nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

La Compagnia di San Paolo provvede altresì, per il rimanente periodo del triennio, alla sostituzione dei Consiglieri che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende dimissionario e la Compagnia di San Paolo provvede alle nuove nomine.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione; in particolare devono possedere competenze e esperienze di carattere gestionale.

Ai Consiglieri spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito l'Organo di Revisione dei Conti.

## **Articolo 8 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione.

Si riunisce almeno quattro volte l'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di Revisione dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile ai Consiglieri e all'Organo di Revisione dei Conti in tempo utile per il relativo esame.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in audio/video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione. In particolare è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la regolarità della costituzione del

Consiglio e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentita ai partecipanti la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, dove gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti; ciò salvo quando siano richieste dallo Statuto maggioranze qualificate. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, il quale cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di volta in volta, previa autorizzazione del Presidente, della collaborazione di un soggetto da lui designato.

Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto e con diritto d'intervento, il Segretario Generale della Compagnia di San Paolo o un suo delegato.

Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

### **Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce obiettivi, programmi e progetti della Fondazione;
- b) assume deliberazioni in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della Fondazione;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) può nominare nel proprio ambito un Vice Presidente;
- e) nomina il Direttore, su proposta del Presidente sentita la Compagnia di San

Paolo, individuandone l'inquadramento giuridico e definendone il trattamento economico;

- f) può costituire il Comitato Scientifico, approvandone il regolamento interno di funzionamento e nominandone i membri;
- g) può costituire uno o più Organismi Tecnici, definendone tramite regolamento i compiti, la durata, le modalità di funzionamento e i compensi;
- h) delibera in materia di modifiche statutarie e di liquidazione della Fondazione;
- i) può delegare al Presidente, ai Consiglieri e al Direttore ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente Statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.

### **Articolo 10 - Presidente**

Il Presidente, nominato dalla Compagnia di San Paolo, dura in carica per tre anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato, e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Al Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e i connessi poteri di firma.

Qualora il Presidente cessi per qualsiasi motivo dalla sua carica prima della scadenza triennale, la Compagnia di San Paolo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, provvederà a sostituirlo tempestivamente. Il Presidente così nominato resta in carica per la durata residua del mandato.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore, di cui all'art 11 del presente Statuto, sentita la Compagnia di San Paolo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi membri, un Vice Presidente che, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Qualora il Presidente e il Vice Presidente (se nominato) siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d'età.

Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo, determinato dal Consiglio di Amministrazione,

sentito l'Organo di Revisione dei Conti.

### **Articolo 11 - Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentita la Compagnia di San Paolo.

Il Direttore rimane in carica per tre anni e comunque non oltre la scadenza o la decadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Direttore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione, in particolare deve possedere significative competenze e esperienze di carattere gestionale.

Il Direttore ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della Fondazione e sovrintende alla gestione del personale. Tra i suoi compiti, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, cui risponde del proprio operato, predispose i progetti del bilancio preventivo e consuntivo, tiene i registri e la contabilità della Fondazione e conserva la documentazione inerente all'attività amministrativa e istituzionale.

Il Direttore esercita altresì tutti i poteri che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti, e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di Segretario del medesimo, senza diritto di voto.

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 12 - Comitato Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto tra un minimo di tre e un massimo di sette membri, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del

mandato.

Il Comitato Scientifico, che nomina nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori.

Ai membri del Comitato Scientifico spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito l'Organo di Revisione dei Conti.

### **Articolo 13 - Organo di Revisione dei Conti**

Salvo diversa disposizione di legge, la Fondazione si dota di un Organo di Revisione dei Conti, i cui membri sono nominati dalla Compagnia di San Paolo.

L'Organo di Revisione dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da un supplente. All'atto della nomina la Compagnia di San Paolo indica quale dei membri effettivi ricopre la carica di Presidente.

L'Organo di Revisione dei Conti dura in carica per tre anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato, e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Le attribuzioni e i doveri dell'Organo di Revisione dei Conti sono quelli stabiliti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi comprese le funzioni di revisione legale di cui all'art. 2409 bis.

I membri dell'Organo di Revisione dei Conti devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti.

Le riunioni dell'Organo di Revisione dei Conti si possono validamente svolgere anche in audio/video conferenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 8.

All'Organo di Revisione dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

## **Articolo 14 - Bilanci**

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo vengono trasmessi alla Compagnia di San Paolo entro 5 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

## **Articolo 15 - Estinzione**

Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 28 del Codice Civile, restandone esclusa la trasformazione.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Fondazione e la sua messa in liquidazione richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti alla Compagnia di San Paolo che li destinerà al perseguimento di finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività della Fondazione.

## **Articolo 16 - Norme transitorie finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

I componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti in carica alla data di approvazione del presente Statuto rimangono in carica fino alla scadenza stabilita all'atto della loro nomina, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, in sede di primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione sono individuati due Consiglieri che dureranno in carica due anni,



più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo anno di mandato, e i restanti che dureranno in carica tre anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di mandato.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 19 novembre 2014

F.ti: Rosaria CIGLIANO

Daniela ALFARANO

Loretta Paola MACCAGNO

Valeria INSABELLA